

# **CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI**

## **TRA**

L'**Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecco** (di seguito denominata semplicemente "ASL") codice fiscale e partita IVA 02356390134, nella persona del Direttore Generale Dott. Enzo Lucchini, domiciliato per la carica in Lecco, C.so Carlo Alberto 120

## **E**

L' **Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona di Lecco "Comune di Lecco"** (di seguito denominato semplicemente "Ente capofila") codice fiscale e partita IVA 00623530136 nella persona del Direttore dei Servizi Sociali d'Ambito, dott.ssa Marinella Panzeri, domiciliata per la carica in Lecco, Corso Promessi Sposi n. 132

## **PREMESSO**

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni sociosanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che tali interventi sono posti a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionale destinato alle attività sociosanitarie integrate, in quanto rientranti nei livelli essenziali di assistenza disciplinati con DPCM 29 novembre 2001;

## **CONSIDERATO**

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (Comune di Lecco) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Lecco (Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Torre De' Busi, Valgrehentino, Valmadrera, Vercurago) al fine di facilitare il raccordo con l'Azienda sanitaria locale della provincia di Lecco e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione della sopra citata d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856 e degli atti successivi;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ASL** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r.25 ottobre 2013, n. 856, con riferimento all'erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione della citata delibera

### **Art. 2**

#### **Soggetti Beneficiari**

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

### **Art. 3**

#### **Finalità della convenzione**

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

### **Art. 4**

#### **Impegni e compiti dell'Ente capofila**

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. In particolare, si impegna a:

- trasmettere – **entro le scadenze previste al successivo articolo 6** - la rendicontazione, completa delle informazioni richieste da Regione Lombardia, relativa ai minori accolti presso le strutture residenziali che presentano le caratteristiche di cui al precedente articolo 2. La rendicontazione deve essere trasmessa all'ASL competente territorialmente;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ASL, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione di supporto relativa a **ciascun minore** rendicontato nella scheda trasmessa all'ASL e a Regione Lombardia:
  - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
  - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
- aggiornare trimestralmente l'ASL sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ASL gli elementi contabili attestanti il pagamento delle rette oggetto del contributo;
- fornire all'ASL eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ASL.

## **Art. 5 Impegni e compiti dell'Azienda sanitaria locale**

L' **ASL** si impegna a:

- effettuare l'istruttoria della scheda di rendicontazione presentata dall'Ente capofila;
- verificare eventuali anomalie contenute nella scheda di rendicontazione direttamente con l'Ente capofila;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente capofila e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella scheda di rendicontazione;

- chiedere all' Ente capofila eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria **entro 30 giorni** dal ricevimento della stessa;
- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente capofila **entro 60 giorni dalla conclusione della fase di istruttoria** o – in caso di accordo tra Ente capofila e Comuni afferenti all'Ambito – direttamente al Comune o altra forma di gestione associata (consorzio / azienda speciale ecc.);
- effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato.

## **Art. 6 Modalità di rendicontazione**

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata da ciascun Comune all'Ente capofila attraverso la specifica scheda fornita dalla DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.

L'Ente capofila inoltra i dati aggregati ricevuti dai Comuni all'ASL con cadenza trimestrale.

Nel caso siano riscontrate dalle parti delle correzioni e/o delle integrazioni da apportare ai dati rendicontati e trasmessi, queste potranno essere effettuate con le rendicontazioni successive, accordandosi per le opportune compensazioni economiche.

Nel caso in cui due Comuni compartecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, l'Ente capofila si raccorderà con l'ASL sulle modalità di liquidazione del contributo.

## **Art. 7 Le modalità di liquidazione del contributo**

Le Parti danno altresì atto che l'invio della rendicontazione e della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ASL, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

**Entro 30 giorni** dal ricevimento della rendicontazione l'ASL dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente capofila, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ASL i tempi della risposta.

**Entro 60 giorni** dal completamento della fase istruttoria, l'ASL provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente capofila, al Comune e/o al Consorzio/Azienda speciale. L'Ente capofila individua – in stretto raccordo con i Comuni afferenti all'Ambito territoriale - gli enti a cui l'ASL dovrà erogare il contributo regionale.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente capofila.

## **Art. 8 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2014, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

## **Art. 9 Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili**

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

## **Art. 10 Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Azienda sanitaria locale assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ASL nella persona di Dr.ssa Ornella Bruno.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila,

affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

### **Art. 11**

#### **Risoluzione della convenzione**

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

### **Art. 12**

#### **Foro competente**

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la e convenzione.

### **Art. 13**

#### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Lecco, \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto